

### **Chiarimento sulle modalità di riconoscimento crediti**

Il limite minimo di 6 CFU e massimo di 12 CFU delle attività pregresse riconoscibili è da intendersi per singolo ambito disciplinare e non per singolo esame. Allo stesso modo, la riconoscibilità delle attività solo come multipli di 6 CFU è da intendersi sulla somma totale dei CFU sui 4 ambiti, essendo ogni singola attività formativa offerta nell'ambito del PF24 strutturata in 6 CFU indivisibili.

In ogni caso il corsista già in possesso di 24 CFU coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui al D.M. 616/2017 li avrà riconosciuti indipendentemente dalla loro distribuzione, sempre che siano garantiti almeno 6 CFU in almeno tre dei quattro ambiti disciplinari, come da art. 3, comma 4, del D.M. 606/2017.

L'art 8 del regolamento del PF24 è stato riformulato per maggiore chiarezza sull'argomento

**L'aquila 22/12/2017**

**Il Comitato Ordinatore**